



# COMUNE DI LORETO APRUTINO

PROVINCIA DI PESCARA

## REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO

N. 18 del 06/07/2026

**OGGETTO:** Ordinanza Sindacale prevenzione incendi a seguito di dichiarato stato grave pericolosità incendi boschivi dal 22.06.2026 al 15.10.2026

**OGGETTO:** Ordinanza prevenzione incendi a seguito di dichiarato stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi –anno 2026 sull'intero territorio regionale con Ordinanza Presidente Giunta regionale d'Abruzzo in qualità di Autorità di Protezione Civile recante n.01\APC\2026 del 22\06\2026 acquisita a protocollo ente recante n.8697 del 24\06\2026 di dichiarazione ai sensi dell'art.52 della L.R.n.1\APC\2026 del 22\06\2026.

### IL SINDACO

**VISTO** il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo in qualità di Autorità di Protezione Civile recante n.01\APC\2026 del 22\06\2026 acquisita a protocollo ente recante n.8697 del 24\06\2026 di dichiarazione ai sensi dell'art.52 della L.R. n.3\2014 dello “*Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per il corrente anno 2026 dal 22 Giugno 2026 al 15 Ottobre 2026 sull'intero territorio regionale*”;

**VISTO** il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità

**VISTA** la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

**VISTA** la Legge regionale n.46\2019;

**VISTA** la legge regionale forestale n.03\2014;

**VISTO** il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”

**VISTO** il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

**CONSTATATO** che, in particolare nella stagione estiva 2026 il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

**TENUTO CONTO** delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L.353/2000 dal quale, si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello ricompreso fra il 22\06\2026 ed il 15\10\2026 come da richiamata Ordinanza del Presidente Giunta Regionale d'Abruzzo in qualità di Autorità di Protezione Civile recante n.01\APC\2026 del 22\06\2026 acquisita a protocollo ente recante n.8697 del 24\06\2026,

Atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs n.267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi

pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in riferimento allo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per il corrente anno 2026 dal 22 Giugno 2026 al 15 Ottobre 2026 dichiarato con Ordinanza del Presidente Giunta Regionale d'Abruzzo in qualità di Autorità di Protezione Civile recante n.01\APC\2026 del 22\06\2026 acquisita a protocollo ente recante n.8697 del 24\06\2026,

Considerato che, ai sensi della L.R. n.03\2014 durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o fermare, sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo, all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- mantenere vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino abitazioni e fabbricati;

### **ORDINA**

ai soggetti di seguito indicati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza:

- a) proprietari, comproprietari, possessori, affittuari, comodatari, usufruttuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli coltivati o incolti, aree boscate, cespugliate, arborate, a pascolo, lotti urbanizzati e non edificati, aree verdi, giardini, orti, pertinenze e aree scoperte private;
- b) amministratori di condomini e stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto o aree comuni;
- c) proprietari e responsabili di immobili disabitati, opifici, aree artigianali o industriali dismesse, cantieri edili, depositi temporanei o permanenti all'aperto;
- d) gestori di strutture ricettive, campeggi, villaggi turistici e attività turistiche comunque esposte al rischio di incendio boschivo o di interfaccia;
- e) ANAS, Provincia, Consorzi di Bonifica, gestori idrici, gestori di reti, infrastrutture e servizi pubblici, nonché ogni altro ente competente su banchine, cunette, scarpate, tratturi, viabilità e fasce infrastrutturali; l'osservanza delle seguenti disposizioni:

#### **1) Divieti**

**Durante il dichiarato stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per il corrente anno 2026 per il periodo intercorrente dal 22 Giugno 2026 al 15 Ottobre 2026, in tutte le aree del Comune di Loreto Aprutino (Pe) a rischio di incendio boschivo di cui**

**all'art.2 della richiamata Legge n.353/2000 e L.R. n.03\2014 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:**

- **accendere fuochi di ogni genere;**
- **far brillare mine o usare esplosivi;**
- **usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;**
- **usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;**
- **fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;**
- **esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;**
- **transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;**

## **2)Obblighi generali di manutenzione, pulizia e decoro**

1. I soggetti destinatari della presente ordinanza sono tenuti a mantenere i terreni, le aree, gli immobili e le relative pertinenze in condizioni di pulizia, decoro, igiene e sicurezza, provvedendo, ciascuno per quanto di competenza, alla rimozione di sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, vegetazione secca, rifiuti, materiali di risulta, depositi impropri e ogni altro elemento idoneo a favorire il degrado, la presenza di animali infestanti o il rischio di innesco e propagazione di incendi.
2. I proprietari, possessori, conduttori e amministratori sono tenuti a effettuare tagli periodici della vegetazione spontanea e infestante, assicurando che le aree rimangano pulite e in ordine per tutto il periodo di efficacia della presente ordinanza.
3. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, devono essere mantenute pulite e libere da materiali di scarto, rifiuti o materiali comunque abbandonati, anche se depositati da terzi, ferma restando la possibilità di rivalersi nei confronti degli effettivi responsabili nei modi di legge.
4. I proprietari e gli amministratori di immobili sono tenuti a effettuare idonea manutenzione delle facciate esterne, delle strutture, delle pertinenze e degli elementi accessori degli edifici, al fine di garantire il decoro urbano, la conservazione dei manufatti e la tutela della pubblica e privata incolumità.
5. I proprietari, possessori o responsabili di immobili disabitati, cantieri edili, opifici, aree artigianali o industriali dismesse e depositi all'aperto devono procedere alla pulizia e alla messa in sicurezza dei luoghi, adottando, ove necessario, specifici accorgimenti tecnici, quali griglie, reti, chiusure o altri dispositivi idonei a impedire l'accesso e la proliferazione di roditori, volatili, rettili e animali infestanti in genere.

## **3)Vegetazione prospiciente strade, marciapiedi e aree pubbliche**

1. I proprietari, possessori, conduttori e amministratori di fondi, giardini, aree verdi o immobili confinanti con strade, marciapiedi, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico sono tenuti a mantenere siepi, arbusti, alberature e ogni altra vegetazione in modo da non restringere o

danneggiare la sede stradale, non ostacolare il transito pedonale o veicolare, non occultare la pubblica illuminazione, la segnaletica stradale, gli impianti tecnologici e ogni altro dispositivo di pubblico interesse.

2. I medesimi soggetti sono tenuti al taglio dei rami, delle siepi e della vegetazione che si protendano oltre il confine della proprietà privata o che, comunque, compromettano la visibilità, la sicurezza della circolazione, la leggibilità della segnaletica o la fruibilità dei marciapiedi e degli spazi pubblici.

#### **4) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi**

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n.03\2014, si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

#### **5) Attività ad alto rischio esplosivo**

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Abruzzo onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescio e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

#### **6) Fuochi pirotecnici e fiamme libere**

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, entro il periodo indicato dalla richiamata Ordinanza del Presidente Giunta Regionale d'Abruzzo in qualità di Autorità di Protezione Civile recante n.01\APC\2026 del 22\06\2026 acquisita a protocollo ente recante n.8697 del 24\06\2026 di dichiarazione ai sensi dell'art.52 della L.R. n.3\2014

dello **“Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi” per il corrente anno 2026 dal 22 Giugno 2026 al 15 Ottobre 2026 sull’intero territorio regionale”**;

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante

la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

### **7)Obbligo di realizzazione delle fasce protettive**

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il periodo indicato dalla richiamata Ordinanza del Presidente Giunta Regionale d’Abruzzo in qualità’ di Autorita’ di Protezione Civile recante n.01\APC\2026 del 22\06\2026 acquisita a protocollo ente recante n.8697 del 24\06\2026 di dichiarazione ai sensi dell’art.52 della L.R. n.3\2014 dello **“Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi” per il corrente anno 2026 dal 22 Giugno 2026 al 15 Ottobre 2026 sull’intero territorio regionale”**;

### **8)Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali**

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità dell’Ordinanza del Presidente Giunta Regionale d’Abruzzo in qualità’ di Autorita’ di Protezione Civile recante n.01\APC\2026 del 22\06\2026 acquisita a protocollo ente recante n.8697 del 24\06\2026 di dichiarazione ai sensi dell’art.52 della L.R. n.3\2014 dello **“Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi” per il corrente anno 2026 dal 22 Giugno 2026 al 15 Ottobre 2026 sull’intero territorio regionale”**;

### **9)Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione**

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la

vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo così' come disposto dall'Ordinanza del Presidente Giunta Regionale d'Abruzzo in qualità' di Autorità' di Protezione Civile recante n.01\APC\2026 del 22\06\2026 acquisita a protocollo ente recante n.8697 del 24\06\2026, con la quale si è dichiarato "*lo stato di grave pericolosità' per gli incendi boschivi per il corrente anno 2026 dal 22 Giugno 2026 al 15 Ottobre 2026 sull'intero territorio regionale*" di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

## **PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE**

### **10) Aree boscate**

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

### **11) Attività turistiche e ricettive**

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

## **VIGILANZA E SANZIONI**

### **11) Vigilanza**

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e

Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di l

### **Sanzioni**

- 1)-Salvo che il fatto costituisca reato o sia punito da più grave sanzione amministrativa prevista da specifiche disposizioni di legge, l'inosservanza degli obblighi di manutenzione, pulizia, decoro, igiene e messa in sicurezza previsti dalla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 ad €500,00;
- 2)-La violazione dei divieti posti nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi è punita ai sensi dell'art. 10, commi 6, 7 e 8, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €1.032,91 ad €10.329,14, salve le maggiorazioni, le sanzioni accessorie e le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.
- 3)-Per le violazioni relative alla mancata manutenzione di siepi, rami, alberature o vegetazione prospiciente la sede stradale, che comportino pericolo, intralcio o pregiudizio alla circolazione, alla visibilità o alla sicurezza stradale, trovano applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, le sanzioni previste dal Codice della Strada, in particolare dall'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, oltre all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
- 4)-Resta fermo l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni arrecati a persone, cose, ambiente, patrimonio pubblico o privato, nonché l'applicazione delle disposizioni penali vigenti, ove il fatto costituisca reato.
- 5)-Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di €50 euro ad un massimo di €500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

### **12) Norme applicabili**

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con l'Ordinanza del Presidente Giunta Regionale d in qualita' di Autorita' di Protezione Civile recante n.01\APC\2026 del 22\06\2026 acquisita a protocollo ente recante n.8697 del 24\06\2026, Abruzzo, con la quale si è dichiarato "*lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per il corrente anno 2026 dal 22 Giugno 2026 al 15 Ottobre 2026 sull'intero territorio regionale*";

**Dispone che** la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line comunale e sul sito internet istituzionale comunale;

Si dispone la comunicazione della presente Ordinanza per quanto di rispettiva competenza a:

- Prefettura di Pescara - Questura di Pescara - Gruppo Carabinieri Forestali di Pescara; - Comando Compagnia Carabinieri di Montesilvano; Comando Stazione Carabinieri di Loreto Aprutino - Comando Stazione Carabinieri Forestali Colleciovino; - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pescara; - Provincia di Pescara – Settore Viabilità;- Gestore Igiene Urbana Diodoro Ecologia srl - Settore V Polizia Locale;- Settore IV Lavori Pubblici; Settore VII Servizio Entrate; ANAS sede di Pescara.

Loreto Aprutino, lì 06/07/2026

Il Sindaco

Geom. MARIOTTI RENATO

---

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.